



Strumenti operativi di gestione
«Illeciti penali/amministrativi»

Normativa attuale

Il Dlgs n. 8 del 15/1/2016 dispone la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

Tra queste figura **quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.**

Per effetto di questo intervento legislativo la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 €, si applica ai soli omessi versamenti di **importo superiore a 10mila euro annui.**

Se l'importo omesso è inferiore, invece, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila euro a 50mila euro mediante l'emissione di Ordinanza Ingunzione da parte di INPS.

Determinazione della soglia dei 10.000 € : annuale, e riferita all'intero CODICE FISCALE AZIENDALE

(Quindi ad esempio più matricole INPS coinvolte, più Sedi INPS, più gestioni previdenziali → una sola richiesta / annuale)

Calcolo **soglia ad es. per l'annualità 2021** → Versamenti contributivi riferiti al periodo (aziende Uniemens gestione privata):
da 12/2020 (scadenza versamento 16/1/2021)
a 11/2021 (scadenza versamento 16/12/2021)

Gestioni previdenziali interessate:

Aziende Uniemens gestione privata – Gestione Separata – Datori di lavoro agricolo

Incipit testo lettere INPS

DIFFIDA → Importo totale > 10.000 € /annui

Oggetto: Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).

NOTIFICA DI VIOLAZIONE → Importo totale <= 10.000 € annui

Oggetto: Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Incipit testo lettere INPS

ORDINANZA - INGIUNZIONE

Protocollo INPS []

ORDINANZA - INGIUNZIONE n. OI-0 []

Il/La sottoscritto/a [], nella qualità di direttore pro-tempore della sede INPS di [], domiciliato presso la sede medesima in VIA []

- letto l'atto di accertamento prot. n. INPS. [] del []
- letto l'atto di accertamento prot. n. INPS. [] del []

con il quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha contestato

Al sig. [] nato il [] a [] e residente in [] nella sua qualità di Legale rappresentante/responsabile

- della società []

CF []

alla società [] codice fiscale [] nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/1981 con il sig. []

la violazione delle sotto indicate disposizioni di legge:

- articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali);

TIPOLOGIE DI LETTERE INVIATE

- **Importo totale > 10.000 € /annui**
- **DIFFIDA**

Oggetto: Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).

Ai sensi della predetta norma, il datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se il versamento delle ritenute viene effettuato **entro tre mesi** dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, è prevista la non punibilità del trasgressore.

1 - Importi da versare con modello F24 - (istruzioni per la compilazione)

Sede Inps	Causale Contributo	Matricola Inps / codice Inps / filiale azienda	Periodo di riferimento dal - al		Importo quote a carico del lavoratore non versate
	RC01		mm/aaaa	mm/aaaa	

2 - Per importi a debito iscritti a ruolo o richiesti con Avviso di Addebito da versare direttamente agli Agenti della Riscossione, utilizzare una delle seguenti modalità:

- modello RAV in caso di avviso di addebito non scaduto;
- direttamente presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione;
- bollettino F35 nei casi di pagamenti della sola quota a carico oggetto del presente atto.

- **Importo totale <= 10.000 € annui**
- **NOTIFICA DI VIOLAZIONE**

Oggetto: Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa.

Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta determinata **in euro 16.666,67**, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (euro 50.000). Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve avvenire **entro il termine di 60 giorni** successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto. Il versamento della sanzione ridotta dovrà essere effettuato secondo le istruzioni riportate nell'allegato "Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni".

← Modalità di versamento delle quote a carico

Modalità versamento **SANZIONI AMMINISTRATIVE** (in caso di mancato pagamento nei termini) → **Vedi pagina seguente**

TIPOLOGIE DI LETTERE INVIATE

• Ordinanza - Ingiunzione

Il/La sottoscritto/a **XXX YYY**, nella qualità di direttore pro-tempore della sede INPS di **zzzz**, domiciliato presso la sede medesima in VIA **abcdefg**, letto l'atto di accertamento prot. n. **INPS.xxx** del **xxxx** con il quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale **ha contestato** Al sig. **xxxx** nato il **xxxx** a **xxx** e residente in **xxxx** nella sua qualità di Legale rappresentante/responsabile della società **xxxx** CF **xxxxxx** la violazione delle sotto indicate disposizioni di legge: - articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; (..)

ORDINA

al sig. **xxxx**, sopra generalizzato, di pagare la somma di € **xxxx** quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate;

alla società sopra individuata di pagare quale obbligato solidale la somma di € **xxxx** quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate;

INGIUNGE

di pagare entro **trenta** giorni dalla data di notifica del presente provvedimento a mezzo versamento con modello f24 elide, indicando la causale contributo "**SAMM**", (..) modello F24 ELIDE", la somma complessiva di € **xxxx6,6** come specificata:

€ **xxxxx** a titolo di sanzione amministrativa;

€ **6,60** a titolo di spese.

In difetto del pagamento → esecuzione forzata (..) → avviso di addebito.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile (cioè decorsi 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza-ingiunzione) e fino a quello in cui è notificato l'avviso di addebito.

Può essere richiesto il pagamento RATEALE con modulo **SC97** "Richiesta di pagamento rateale dell'Ordinanza Ingiunzione".

(Da 3 a 30 rate mensili di pari importo)

• Pagamento sanzioni a seguito di Ordinanza - Ingiunzione

Modalità versamento SANZIONI AMMINISTRATIVE
+ Spese di notifica: 6,60 € F24 ELIDE – Causale **SAMM**

Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni modello F24 ELIDE

"Sezione contribuente"

I campi "codice fiscale" "dati anagrafici" e "domicilio fiscale" devono essere compilati indicando i dati anagrafici e fiscali del soggetto responsabile della violazione che effettua il versamento.

Se il versamento è effettuato dal soggetto responsabile solidale della violazione:

- nei campi "codice fiscale" "dati anagrafici" e "domicilio fiscale", devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del responsabile della violazione;
- nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" deve essere indicato il codice fiscale del soggetto obbligato solidale della violazione unitamente all'indicazione nel campo "codice identificativo" del codice "50".

"Sezione Erario ed altro"

In questa sezione:

- nel campo "tipo" deve essere indicata la lettera "I";
- nel campo "elementi identificativi" deve essere riportato un codice composto da 17 caratteri, formato come segue:
 - caratteri da 1 a 4 - deve essere indicato il codice della sede INPS che ha emesso l'atto;
 - caratteri da 5 a 8 - deve essere indicato l'anno di notifica dell'atto al responsabile e/o responsabile solidale della violazione;
 - caratteri da 9 a 15 - deve essere indicato il numero di protocollo dell'atto notificato al responsabile e/o responsabile solidale della violazione;
 - caratteri da 16 a 17 - deve essere indicato il codice "99".
- nel campo "codice" deve essere riportata la causale contributo "SAMM";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato nel formato "AAAA" l'anno in cui è commessa la violazione.

Da non dimenticare

- La responsabilità per il reato in esame deve essere sempre ricondotta al **soggetto che ha la responsabilità legale dell'adempimento alla data di scadenza del termine previsto per il versamento contributivo**
- Gestione separata: il valore **1E** deve essere utilizzato per dichiarare i dati relativi ad un amministratore che rivesta nello stesso momento la carica di legale rappresentante. Spesso per errore utilizza invece il codice **1A**
 - *La fattispecie di reato non ricorre oltre che nell'ipotesi in cui non sussista un rapporto di committenza anche nel caso di coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore. Circolare INPS n. 71/ 2011*

- La responsabilità penale è personale. In caso di decesso la sanzione non passa agli eredi
- Se si versa prima della contestazione (Diffida o notifica di violazione) **va sempre bene.. ad es il 2021.**

• UNIEMENS → Lista collaboratori

Elemento	TipoRapporto
Percorso	Collaboratore

Codice	Descrizione
01	Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Non può più essere utilizzato dalle denunce di luglio 2009.
1A	Amministratore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Dalle denunce di luglio 2011 tale codice non comprende gli amministratori che rivestono anche la carica di legale rappresentante (vedasi codice seguente 1E).
1E	Amministratore e al contempo legale rappresentante in carica. Questo codice è obbligatorio a partire dalle denunce di luglio 2011(Messaggio n.13753 del 30/6/2011).

CASO 1 – cliente riceve lettera INPS afferente illeciti penali


1. **Verificare quando è stata notificata la lettera per capire i tempi di intervento → 3 mesi dalla notifica**
2. Verificare se il cliente era legale rappresentante dell'azienda nei periodi oggetto di diffida (visura camerale storica)
3. Verificare se i pagamenti sono stati effettuati
 - Dilazione in corso (in INPS o in Agenzia Entrate Riscossione) → devono essere coperte le QC
 - Adesione al Saldo a stralcio
 - Versamento effettuato ma in modo errato
4. Verificare se trattandosi di gestione separata il codice è 1A / 1E
5. Procedere al pagamento come previsto nel prospetto
 - Versamento con F24 – un rigo per ogni mese
 - Versamento in ADER – attenzione a che le somme versate vengano correttamente attribuite ai codici tributo corrispondenti
 - **8050** IVS per aziende Uniemens gestione dipendenti privati
 - **8121** IVS operai agricoli a tempo indeterminato OTI
 - **8124** IVS operai agricoli a tempo determinato OTD
 - **8235** IVS denunce Uniemens Gestione Separata

Cassetta postale on line

DOVE REPERIRE I DATI per il controllo diffide / notifiche di violazione / ordinanze ingiunzioni

- SULLA APP INPS MOBILE
- SU WWW.INPS.IT – cassetta postale

- **DIFFIDE** (importi > 10.000 € → presenti le notifiche almeno a partire dal 2012)
- **NOTIFICHE DI VIOLAZIONE** < = 10.000 € → presenti le notifiche da giugno/luglio 2018
 - Legale rappresentante
 - Obbligato in solido
- **ORDINANZA INGIUNZIONE** (a seguito delle «Notifiche di violazione < = 10.000 €) → presenti le notifiche dal 2021



CASO 2 – cliente nuovo → check presenza potenziali illeciti

1. Verificare il cassetto aziende (per le matricole Aziende con dipendenti che si hanno in carico)

FASCICOLO ELETTRONICO → Dati complementari → Illeciti penali

Illeciti Penali (8) 8 - BAR

Lista Illeciti 1/2016 X

Filtra:

Periodo	Progr	Posizione contributiva	Q.ta a carico	Saldo DM	Stato	Rapp.te Legale	Da verb.	Isr. Ruolo
8-2017	1	8 8	40.0	62.0	DIFFIDA EMESSA E NOTIFICATA		0	no
8-2020	1	8 8	45.32	135.0	ASSEGNATO		0	no
9-2017	1	8 8	39.0	59.0	CANCELLATO		0	no
9-2020	1	8 8	77.44	229.0	ASSEGNATO		0	no

2. Verificare nella cassetta postale del cliente eventuali lettere ricevute
3. Verifica 1A/1E - lista collaboratori
4. Verificare se ci sono versamenti effettuati con dati di versamento errati
5. Verificare se ci sono versamenti effettuati in relazione alle sospensioni covid (DSOS) (Approfondimento nella parte successiva)

Fascicolo elettronico (ingrandito)

Illeciti Penali (8- [] - BAR [] ...)

Lista Illeciti 1/2016 X

Periodo	Progr	Posizione contributiva	Q.ta a carico	Saldo DM	Stato
8-2017	1	8-8	40.0	62.0	DIFFIDA EMESSA E NOTIFICATA
8-2020	1	8-8	45.32	135.0	ASSEGNATO
9-2017	1	8-8	39.0	59.0	CANCELLATO
9-2020	1	8-8	77.44	229.0	ASSEGNATO

Riepilogo circolari INPS più significative

- **Circolare n. 32/2022** - Ordinanza ingiunzione
- **Messaggio n. 437/2018** – determinazione soglia annuale 10.000 € (Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione - informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017 del 18/1/2018)
- **Circolare n. 121/2016** – Depenalizzazione (Art. 3 c. 6 Dlgs n. 8/2016, attuativo della Legge n. 67/2014 – Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali)

- **Messaggio n. 13753/2011** – Codice Uniemens 1A-1E
- **Circolare n. 71/2011** - Estensione ai Committenti della Gestione Separata (Art. 39 Legge n. 183/2010)
- **Circolare n. 103/2007** – Estensione ad Aziende agricole che assumono operai a tempo determinato e indeterminato (Art. 1, c. 1172, Legge n.296/2006)

- **Circolare n. 121/1994** – Soglia di non punibilità a 3 mesi dalla contestazione (Decreto legislativo n. 211/1994)
- **Circolare n. 212/1990** – Trattenute a pensionati che lavorano
- **Circolare n. 27/1989** – Ritenute previdenziali e somme a conguaglio

- **G.I.L.D.A.** procedura INPS di gestione → "Gestione illeciti diffida annuale"



Strumenti operativi di gestione

**«Sospensioni versamenti contributivi
COVID»**

Da ultimo: Sospensioni contributive sport

Circolare INPS n. 64/2022

Sospensione adempimenti e versamenti contributi previdenziali e assistenziali per: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (Legge n. 234/2021 e Legge n. 34/2022).

Sospensione termini di **adempimenti** e **versamenti** in scadenza dal 1/1/22 al 31/7/2022. **Essi** sono da effettuarsi entro il 31/8/2022:

- Versamenti in unica soluzione
- Rateazione: 50% in max 4 rate mensili (1° rata entro il 31/8/22), ultima rata dicembre 2022 pari al valore residuo

Codice autorizzazione **7M**

Importo sospeso: in Uniemens nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova

istituzione “**N979**” e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi).

- l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative. Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell'INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”), ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero

Lo stato dell'arte

- **Ci si è abituati a diverse sospensioni contributive** (causa COVID)
- Con l'occasione dell'ultima (circolare 64/2022) vediamo lo schema di gestione delle sospensioni da parte di INPS e le criticità gestionali che ne derivano.
- Gli elementi che ricorrono sono: **codice di autorizzazione specifico** (ad es. **7M**, **codice di sospensione** da inserire sul flusso Uniemens dipendenti privati **N979** → **N9xx** (Dove «**XX**» è il codice della singola sospensione); **versamento** rateale senza interessi utilizzando specifici codici, **diversi dai soliti «DM10» o «RC01»**: **DSOS**
- Ad es. il codice N979 è riferito alle mensilità di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2022.
- I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Filiale Azienda	INPS/Codice	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	DSOS	PPNNNNNNCC	N979	mm/aaaa	mm/aaaa	

Versamenti sospensioni covid

- Sul flusso Uniemens va esposto il codice N9xx (oppure sulla regolarizzazione VIG)
- INPS contabilizza il debito in una sezione speciale dei propri archivi, chiamata «**partitario**».
- I versamenti rateizzati vanno effettuati sempre con il codice DSOS in F24, che alimenta in automatico il «partitario»
- Va utilizzato il codice DSOS-N9xx esattamente corrispondente al codice sospensione corretto per periodo
- L'utilizzo dei codici F24 «DM10» o «RC01» non è corretto e non consente l'immediato abbinamento dei versamenti
- Se i codici sospensione esposti e i codici usati negli F24 non sono gli stessi si creano dei disallineamenti per cui occorre intervento manuale

Conti sospensioni covid

Trib Corr	Trib. Dich	«Partitario» INPS (Codice Bilancio)	Testo
N968	DSOS	GPA00135	SOSP.CONTR.ORG.SP.EM.COVID19-D.L.18/20 ART.61
N969	DSOS	GPA00136	SOSP.CONTRIB.EMERG.COVID19-D.L. 18/20 ART.62 C.2
N966	DSOS	GPA00133	SOSP.CONTRIB.EMERG.COVID19-D.L. 9/2020 ART. 5
N967	DSOS	GPA00134	SOSP.CONTR.EM.COVID19-DL9/20 ART.8-DL 18/20 ART.61
N970	DSOS	GPA00137	SOSP.CONTRIB.EMERG.COVID19-D.L. 23/20 ART.18 C.1-2
N971	DSOS	GPA00138	SOSP.CONTRIB.EMERG.COVID19-D.L. 23/20 ART.18 C.3-4
N972	DSOS	GPA00139	SOSP.CONTRIB.EMERG.COVID19-D.L. 23/20 ART.18 C.5
N973	DSOS	GPA00141	SOSP.CONTRIB.EMERG.COVID19-ART.78 C.2-15 DL 18/20
N976	DSOS	GPA00149	CRED.CON.SOSP.AZ.EM.COVID-19 ART.2 C.2 DL 157/20
N974	DSOS	GPA00142	CR.CON.SOSP.AZ.C19 AR13DL137-DL149-AR2 C3 DL157/20
N975	DSOS	GPA00148	CRED.CON.SOSP.AZ.EM.COVID-19 ART.2 C.1 DL 157/20
N977	DSOS	GPA00150	CRED.CON.SOSP.ENTI E SOC. SPORT.-ART1 C36 L178/20
N978	DSOS	GPA00151	CR.CON.SOSP.FED E SOC.SPORT-A3-QUARTER DL146/21
N979	DSOS	GPA00163	CR.CON.SOSP.FED E SOC.SPORT-L.234/21; L.34/2022



**«BONUS 200 €»
DECRETO-LEGGE 17 Maggio 2022, n. 50**

Calendario pagamenti diretti INPS (1)

TIPOLOGIA DI SOGGETTO	DATA DI PAGAMENTO DIRETTO INPS
<p>Titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla Pensione</p> <p>(art. 32, c. da 1 a 7, del DL n. 50/2022)</p>	<p>Pagamento automatico unitamente alla rata di pensione di luglio 2022</p>
<p>Lavoratori domestici</p> <p>(art. 32, c. 8)</p>	<p>Pagamento a domanda nel mese di luglio 2022</p>
<p>Titolari nel mese di giugno 2022 di NASpl e DIS-COLL, beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità COVID-19 2021</p> <p>(art, 32, c. 17)</p>	<p>Pagamento automatico nel mese di ottobre 2022, successivamente all'invio delle denunce Uniemens</p>

Calendario pagamenti diretti INPS (2)

TIPOLOGIA DI SOGGETTO	DATA DI PAGAMENTO DIRETTO INPS
<p>Categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda (commi da 11 a 16 dell'articolo 32)</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa • beneficiari bonus COVID nel 2021 • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali • incaricati alle vendite a domicilio 	<p>Pagamento a domanda avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022</p>
<p>Titolari nel mese di giugno 2022 di RdC</p>	<p>Pagamento automatico sulle carte dei nuclei percettori a luglio 2022</p>

Norma e disposizioni INPS per dipendenti

Per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022* sussistendo il rapp di lavoro (a TD o IND) nel mese di luglio è riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 € ai lavoratori dipendenti (esclusa per gli operai agricoli OTD →Tempo Determinato), OK lavoratori somministrati di cui all'art. 1, c. 121, della Legge n. 234/2021, (esonero di 0,8% sulla quota a carico del lavoratore) non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 che, nel primo quadrimestre dell'anno 2022, (su parere MinLav → periodo di riferimento esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della C 73/22, cioè 23/6/22). hanno beneficiato dell'esonero di cui al comma 121 per almeno una mensilità. (limite retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 €, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima) **(NB La fruizione dell'esonero di 0,8 % esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità in trattazione).** Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 (Pensioni) e 18 (Nuclei RDC).

Norma e **disposizioni INPS**

L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche se titolari di più rapporti di lavoro. **(il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 31, c. 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità).**

Spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Se più compensazioni su Uniemens da parte di più DDL → richiesta in parti uguali di restituzione

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e FPLS

Con la retribuzione di luglio 2022 i DDL dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai c. 13 e 14 dell'articolo 32.

Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.

Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al c. 1 dell'art. 31 e' compensato attraverso la denuncia **Uniemens**.

Retribuzione di riferimento

* La retribuzione nella quale deve essere riconosciuta l'indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del **mese di luglio 2022** (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, **ovvero**, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, **quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022)**, con denuncia Uniemens entro il 31 luglio,

L'erogazione spetta anche laddove la **retribuzione risulti azzerata** in virtù di eventi tutelati (ad esempio, per via della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

(Messaggio 2505/2022)

Esposizione dati su Uniemens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “**L031**”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “**N**”;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese “**06- 07/2022**”;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

NB l'art. 31, c 1 prevede che l'indennità sia riconosciuta “previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.

Inps con Msg n. 2559/2022 ha predisposto un FAC-SIMILE (non vincolante) di dichiarazione

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13651&flagOriginale=1>

DICHIARAZIONE

➡ di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022; ¶
 ➡ di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019; ¶
 ➡ che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità; ¶
 ➡ che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità; ¶
 ➡ di essere consapevole che l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore); ¶
 ➡ di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata. ¶

¶

Allego copia del documento di identità. ¶

Tipologia	Bonus 200 € erogato in via provvisoria e sottoposto a successiva verifica redditi
<p>Pensionati Erogazione d'ufficio</p> <p>Art. 32 c 1</p>	<p>Residenza in Italia al 1/7/22, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma obbligatoria, di PS, AS, INVCIV, trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30/6/22 e reddito personale assoggettabile a IRPEF al netto dei contributi previdenziali e assistenziali non superiore per l'anno 2021 a € 35.000.</p> <p>Sono escluse le indennità di accompagnamento non soggette alla prova dei mezzi. Esclusi titolari di pensioni di guerra e tabellari, pensioni SPORTASS, pensione casalinghe/i, titolari di rendite INAIL / IPSEMA.</p> <p>Reddito escluso dal computo del reddito personale: casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto, competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.</p>

Altre categorie

Tipologia	Bonus 200 €
<p>NASPI, DISCOLL, DS AGR Erogazione d'ufficio</p> <p>Art 32 c. 9, 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpi e DIS-COLL (NO chi ha percepito l'anticipo NASPI), • lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021
<p>BONUS COVID Erogazione d'ufficio</p> <p>Art 32 c. 12</p>	<p>Lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19 di cui al decreto-legge n. 41/2021 e al decreto-legge n. 73/2021, appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori intermittenti; • lavoratori autonomi occasionali; • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori dello spettacolo.

COLLABORATORI COORDINATI

Tipologia	Bonus 200 €
<p>Collaboratori coordinati e continuativi Erogazione a domanda Art 32 c. 11</p>	<p>Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. Requisiti: Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del medesimo DL 50/2022) e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. No titolari di trattamenti pensionistici, no iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Limiti di reddito: per l'anno 2021, un reddito derivante dai rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro</p>

STAGIONALI, T DET, INTERMITTENTI, FPLS

Tipologia	Bonus 200 €
<p>Lavoratori stagionali, a tempo determinato e Intermittenti Erogazione a domanda Art 32 c 13</p>	<p>Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo. Devono avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli art da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015</p> <p>Limiti di reddito: per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro</p>
<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo Erogazione a domanda Art 32 c 14</p>	<p>Lavoratori sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Nell'anno 2021, devono avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel FPLS</p> <p>Limiti di reddito: per l'anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.</p>

AUT OCCASIONALI e VENDITE A DOMICILIO

Tipologia	Bonus 200 €
<p>Lavoratori autonomi occasionali Erogazione a domanda</p> <p>Art 32 c 15</p>	<p>Lavoratori autonomi che - nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 del codice civile.</p> <p>Per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.</p>
<p>Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio Erogazione a domanda</p> <p>Art 32 c 16</p>	<p>Lavoratori che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.</p>

LAVORATORI DOMESTICI

Tipologia	Bonus 200 €
<p>Lavoratori domestici Erogazione a domanda</p> <p>Art 32 c. 8</p>	<p>Lavoratori domestici con in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18/5/2022 e per cui risulti attiva l'iscrizione del rapporto nella Gestione dei LD INPS. I lavoratori domestici all'atto della domanda, non devono essere titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione LD; • di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell'articolo 32. <p>I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall'INPS, alla data di entrata in vigore del DL per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.</p> <p>Limiti di reddito: per l'anno 2021 reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 €. Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale.</p>

Presentazione domanda (per le categorie previste)

La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla *home page* del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente Sezione.

Termini di presentazione delle domande

LAVORATORI DOMESTICI: fino al 30/9/2022

ALTRE CATEGORIE: fino al 31/10/2022

Indennità una tantum - Bonus 200

PRESTAZIONE	DESCRIZIONE	
Indennità una tantum per i lavoratori domestici	In questa sezione potrai presentare domanda d'indennità una tantum solo se appartieni alla catego..	Accedi
Indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	In questa sezione potrai presentare domanda d'indennità una tantum solo se appartieni alla catego..	Accedi
Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti	In questa sezione potrai presentare domanda d'indennità una tantum solo se appartieni alla catego..	Accedi
Indennità una tantum per i Lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo	In questa sezione potrai presentare domanda d'indennità una tantum solo se appartieni alla catego..	Accedi
Indennità una tantum per i lavoratori autonomi	In questa sezione potrai presentare domanda d'indennità una tantum solo se appartieni alla catego..	Accedi
Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio	In questa sezione potrai presentare domanda d'indennità una tantum solo se appartieni alla catego..	Accedi